

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-948 del 24/02/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oggetto                     | OGGETTO: RETTIFICA AL PROVVEDIMENTO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE N. 379 del 26.01.2017 ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 434 DEL 06.10.2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PROVVEDIMENTI N. 2825 DEL 23.08.2012 E N. 3221 DEL 28.09.2012 PER L'IMPIANTO A FONTE RINNOVABILE (BIOGAS OTTENUTO DA NON RIFIUTI) DELLA POTENZA DI 999 KWE, SITO IN COMUNE DI FUSIGNANO VIA COCORRE, 7 AI SENSI DEL D.LGS. 387/2003 E S.M.I. FUSIGNANO BIOENERGY S.R.L. SEDE LEGALE IN COMUNE DI FUSIGNANO VIA COCORRE, 7 P.IVA/CODICE FISCALE 02315130399 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2017-954 del 23/02/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dirigente adottante         | ALBERTO REBUCCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

---

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO:** RETTIFICA AL PROVVEDIMENTO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE N. 379 del 26.01.2017 ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 434 DEL 06.10.2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PROVVEDIMENTI N. 2825 DEL 23.08.2012 E N. 3221 DEL 28.09.2012 PER L'IMPIANTO A FONTE RINNOVABILE (BIOGAS OTTENUTO DA NON RIFIUTI) DELLA POTENZA DI 999 KWE, SITO IN COMUNE DI FUSIGNANO VIA COCORRE, 7 AI SENSI DEL D.LGS. 387/2003 E S.M.I. - **FUSIGNANO BIOENERGY S.R.L.** - SEDE LEGALE IN COMUNE DI FUSIGNANO VIA COCORRE, 7 – P.IVA/CODICE FISCALE 02315130399

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- in data 26.01.2017 è stato rilasciato alla Società Fusignano Bioenergy Srl con sede legale in via Cocorre, n. 7, in Comune di Fusignano, Partita IVA/Codice Fiscale 02315130399, il Provvedimento di modifica non sostanziale n. 379 all'Autorizzazione Unica n 434 del 06.10.2009 e successive modifiche ed integrazioni provvedimenti n. 2825 del 23.08.2012 e n. 3221 del 28.09.2012 ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., per l'impianto a fonte rinnovabile (biogas ottenuto da non rifiuti) della potenza di 999 kWe sito in Comune di Fusignano via Cocorre, 7;
- in data 10.02.2017 con PGRA 2017/1893 è stata acquisita agli atti di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna a firma del legale rappresentante Sig. Mirko Farneti della Società Fusignano Bioenergy Srl la richiesta di modifica della prescrizione n. 22 contenuta nell'Allegato sub A) del sopra citato provvedimento n. 379 del 26.01.2017 in quanto l'impianto di biogas in oggetto non è assoggettato al rispetto della filiera corta di approvvigionamento della materia prima in alimentazione all'impianto di biogas entro i 70 km, non usufruendo del regime degli "ex Certificati Verdi";

**VISTA** la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e successivi adeguamenti;
- Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 *"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"*;
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*, in particolare l'art. 12 ai comma 3 e 4 cita:
  - *"La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento*

*totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata alla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico[...]*";

- *"L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni. [...]"*;
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*;
- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. *"Norme in materia ambientale"*;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"* che ha apportato modifiche al D.Lgs. 387/03 ed in particolare ha introdotto all'art.12 il comma 4-bis che recita:
  - *"per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto. "*
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 *"Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*;
- D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *"Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti"*;
- Decreto Legislativo 28 marzo 2011, n. 28 del *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"*;
- Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del gas *"Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)"* e s.m.i.;
- Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 10 *"Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative"* e successive modifiche ed integrazioni, la DGR 1965/99 e DGR 2088/2013;
- Legge Regionale n.19/2003 *"Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico"*, la Direttiva applicativa DGR n. 1688 del 18 novembre 2013 *"Nuova direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico."*;

- Legge Regionale del 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”* e smi ed in particolare l’art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l’esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;
- Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 *“Norme per la riduzione del rischio sismico”* e successive modifiche ed integrazioni;
- Delibera di Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 1198 *“Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l’esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola”*;
- Delibera di Assemblea Legislativa 26 luglio 2011, n. 51 *“Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”*;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1494/2011 del 24/10/2011 *“Regolamento regionale ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari”*;
- Delibera di Giunta Regionale 09 novembre 2011, n. 1495 *“Criteri tecnici per a mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”*;
- Delibera di Giunta Regionale 24 ottobre 2011, n. 1496 *“Integrazioni e modifiche alla DGR 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all’autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”*;
- Delibera di Giunta Regionale 12 aprile 2012, n. 362 *“Attuazione della D.A.L. 51 del 26 luglio 2011 - Approvazione dei criteri per l’elaborazione del computo emissivo per gli impianti di produzione di energia a biomasse”*;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25.05.2016 *“Servizio affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di Arpae”* ;
- Delibera di Giunta Provinciale 26 gennaio 2011, n.22 *“Definizione della garanzia finanziaria, in riferimento ai procedimenti tecnico-amministrativi per l’autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili quale cauzione per gli interventi di dismissione e le opere di messa in pristino dei luoghi”*;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 08.04.2016 *“Direzione amministrativa. definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”*;

#### VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l’altro, il riordino e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui,

alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO CHE:

- l'art 12.7 delle norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia (PTCP) di Ravenna, così come modificate per effetto dell'approvazione del Piano d'Azione per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, prevede al comma 4 (D) che:  
*“in sede di rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti alimentati a biomasse devono essere rispettate le seguenti indicazioni:*
  - *[omissis] saranno privilegiati i progetti di sfruttamento energetico delle biomasse che prevedono l'uso di biomasse locali, intendendo come locali le biomasse prodotte a non più di 70 km di raggio, fino al raggiungimento dell'obiettivo fissato dal Piano Energetico Provinciale di produzione di energia da fonti rinnovabili. Una volta raggiunto l'obiettivo, gli eventuali ulteriori progetti di sfruttamento delle biomasse dovranno prevedere preferenzialmente l'uso di biomasse locali, intendendo come locali le biomasse prodotte a non più di 40 km di raggio;”*
- all'impianto di biogas della Società Fusignano Bioenergy Srl, per il quale con Provvedimento n. 379 del 26.01.2017 si approvavano modifiche non sostanziali, non trovano applicazione le sopra citate condizioni dettate dalle norme tecniche di attuazione nei casi di rilascio di nuova autorizzazione;
- la prescrizione del rispetto della filiera corta di approvvigionamento entro i 70 km veniva introdotta d'ufficio (non ha, pertanto, costituito oggetto di discussione in sede di conferenza) nel rispetto dell'art. 12.7 NTA del PTCP della Provincia di Ravenna;

VISTA:

- la dichiarazione del legale rappresentante Sig. Mirko Farneti della Società Fusignano Bioenergy Srl che attesta che l'impianto di biogas ha ottenuto la qualifica IAFR da parte del GSE e che gode del regime di incentivazione denominato “Tariffa Omnicomprensiva” ai sensi del D.M. 18.12.2008: non risultando pertanto assoggettato al fine del mantenimento degli incentivi al rispetto della filiera corta, approvvigionamento materia prima entro i 70 km;

CONSIDERATO CHE si rende necessario rettificare nel documento istruttorio denominato "Esito dei lavori di Conferenza dei Servizi" **allegato sub A)** parte integrante e sostanziale del Provvedimento n. 379 del 26.01.2017 eliminando la dicitura al punto f) della prescrizione n. 22 a pagina 17 di 18;

DATO ATTO CHE: Il provvedimento unico, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 così come modificata dal D. Lgs 127/2016 deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatte salve le sospensioni dei termini per eventuali richieste di integrazioni, ovvero entro il 02.03.2017 come meglio descritto nella seguente tabella:

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Avvio del procedimento - presentazione istanza      | 10.02.2017 |
| Termine per la conclusione del procedimento (30 gg) | 02.03.2017 |

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO CHE, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento Dott.ssa Antonella Gagliardi, istruttore direttivo tecnico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

#### DETERMINA

1. DI RETTIFICARE il documento istruttorio denominato "Esito dei lavori di Conferenza dei Servizi" **allegato sub A)** costituente parte integrante e sostanziale del Provvedimento n. 379 del 26.01.2017 di modifica dell'Autorizzazione Unica n. 434 del 06.10.2009 e smi, rilasciati alla Società Fusignano Bioenergy Srl con sede legale in via Cocorre, 7 in Comune di Fusignano (P. IVA/Codice Fiscale 02315130399), ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., per la costruzione e l'esercizio di un impianto a fonte rinnovabile (biogas ottenuto da non rifiuti) della potenza di 999 kWe e relative opere connesse da realizzare in Comune di Fusignano via Cocorre, 7, eliminando dalla prescrizione Pr 22 il punto f) alla pag 17 e 18;

2. DI DARE ATTO che all'allegato denominato "Esito dei lavori di Conferenza dei Servizi" allegato sub A) la prescrizione Pr 22 risulta così modificata:

***Pr 22** successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto, al fine di verificare che la condizione di approvvigionamento locale di biomassa sia rispettata, il proponente dovrà trasmettere ad ARPAE SAC e all'Unione dei comuni della bassa Romagna, entro il 30 novembre di ciascuno degli anni di esercizio dell'impianto, copia conforme all'originale dei contratti di fornitura delle biomasse utilizzate nell'anno solare in corso. Ogni singolo contratto deve contenere almeno le seguenti informazioni:*

- a) il nome e l'indirizzo dei contraenti;*
- b) la durata del contratto (annuale o poliennale);*
- c) la tipologia/specie di ciascuna materia prima e per quanto riguarda le biomasse vegetali la relativa superficie di coltivazione con le informazioni catastali;*
- d) per quanto riguarda le biomasse vegetali il quantitativo di prodotto ottenibile dalle superfici di cui sopra;*

*e) eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima;*

3. DARE ATTO che restano invariate le altre parti e allegati del provvedimento n. 379 del 26.01.2017 di modifica dell'Autorizzazione Unica n. 434 del 06.10.2009 e smi, rilasciati alla Società Fusignano Bioenergy Srl;

4. DARE ATTO che, ai fini della conclusione del presente procedimento, il termine stabilito per la conclusione del procedimento, come indicato nel preambolo, è stato rispettato;

5. DARE ATTO che i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ai Servizi Territoriali di ARPAE per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto.

6. TRASMETTERE, con successiva comunicazione, l'avviso di avvenuto rilascio del presente provvedimento alla Ditta interessata, precisando le modalità del ritiro del provvedimento stesso.

7. TRASMETTERE copia del presente atto alle Amministrazioni, Società ed Enti invitati a partecipare alla Conferenza dei Servizi per opportuna conoscenza;

8. DARE ATTO che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza."

**DICHIARA CHE:**

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**